



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2013 (05.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0011 (COD)**

---

**10227/13**

**DATAPROTECT 72  
JAI 438  
MI 469  
DRS 104  
DAPIX 86  
FREMP 77  
COMIX 339  
CODEC 1257**

**NOTA**

---

della: presidenza  
al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 9398/1/13 REV 1 DATAPROTECT 61 JAI 355 MI 383 DRS 96 DAPIX 80  
FREMP 53 COMIX 276 CODEC 1033

n. prop. Comm.: 5853/12 DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7  
COMIX 61 CODEC 219

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
- Questioni centrali dei capi I-IV

---

**I. Introduzione**

1. L'intero pacchetto "protezione dei dati" è stato adottato dalla Commissione il 25 gennaio 2012. Il pacchetto comprende due proposte legislative basate sull'articolo 16 del TFUE, la nuova base giuridica per le misure di protezione dei dati introdotta dal trattato di Lisbona.

La prima proposta, relativa a un regolamento generale sulla protezione dei dati, è volta a sostituire la direttiva in materia di protezione dei dati del 1995<sup>1</sup>. La seconda proposta, relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, è intesa a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale<sup>2</sup>.

2. Durante i primi tre mesi del suo incarico la presidenza, prendendo spunto dai lavori delle presidenze danese e cipriota, ha portato a termine un primo esame dell'intera proposta ed ha svolto approfondite discussioni di taluni aspetti importanti del regolamento, segnatamente riguardo all'introduzione di un approccio maggiormente basato sul rischio e di una maggiore flessibilità per il settore pubblico nel testo del regolamento. Entrambi i punti sono stati pure discussi durante la sessione del Consiglio GAI del 7 e 8 marzo 2013.
3. Il gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) ha tenuto conto delle discussioni tenutesi in occasione della sessione di marzo del Consiglio GAI ed ha pure avviato ulteriori discussioni sul diritto all'oblio, sul diritto alla portabilità dei dati e sulla profilazione, nonché sull'uso di pseudonimi, su codici di condotta e certificazione. Alla riunione del Gruppo DAPIX del 13-15 maggio 2013 si è svolto un terzo esame del progetto riveduto del testo dei capi I-IV. Sulla base di tali discussioni, la presidenza si è impegnata a riformulare ulteriormente il testo di questi capi di cruciale importanza.

---

<sup>1</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>2</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

4. La presidenza sta adesso presentando al Consiglio il testo dei capi I-IV al fine di garantire un ampio appoggio all'impostazione da essa adottata. Il testo riportato nell'ADD 1 ovviamente non è stato adottato dalle delegazioni e rispecchia l'opinione della presidenza sulla situazione dei negoziati in questa fase. Il progetto riveduto è oggetto di una riserva generale d'esame da parte di tutte le delegazioni. Le seguenti delegazioni hanno espresso una riserva d'esame parlamentare: CZ, HU, NL, PL e UK.
5. Probabilmente occorreranno ulteriori adeguamenti per i capi I-IV e le modifiche future ai capi V-XI avranno ovviamente anche ripercussioni - specifiche<sup>1</sup> o orizzontali<sup>2</sup> - sul testo dei capi I-IV per i quali potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche. Inoltre, la questione degli atti di esecuzione e delegati è stata affrontata soltanto su una base ad hoc, fatto salvo, dato che avrà luogo in una fase successiva, il riesame orizzontale, in tutto il regolamento, della fondatezza del conferimento di competenze per gli atti delegati e gli atti di esecuzione.
6. Numerose delegazioni mantengono una riserva sulla forma giuridica prescelta per lo strumento proposto e preferirebbero una direttiva<sup>3</sup>. Tale questione non può essere risolta in maniera conclusiva nella fase presente. Sebbene nei capi I-IV siano stati introdotti significativi elementi di flessibilità per i settori pubblici degli Stati membri, la questione può essere decisa, e lo sarà, soltanto una volta adottato l'intero testo del progetto di regolamento.

---

<sup>1</sup> Ciò vale, ad esempio, per la definizione di “stabilimento principale” all'articolo 4, punto 12, che potrebbe mutare in conseguenza di modifiche al capo VI.

<sup>2</sup> Quindi, le modifiche al regime di sanzioni degli articoli 78 e 79 possono avere conseguenze orizzontali sul capo IV.

<sup>3</sup> BE, CZ, DK, EE, HU, SE, SI e UK.

## II. Disposizioni fondamentali - capi I e II

### *Campo di applicazione materiale e territoriale*

#### *Istituzioni, agenzie, organi e uffici dell'UE*

7. Sembra riscuotere ampio consenso il fatto che le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli uffici dell'Unione debbano essere soggetti a norme equivalenti alla versione riveduta di quelle in materia di protezione dei dati destinate agli Stati membri, e che tali norme debbano entrare in applicazione contemporaneamente. Ciò può essere conseguito in due modi. Una prima possibilità, rispecchiata nel testo della presidenza, consiste nell'includere "le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione" nel campo di applicazione del regolamento in oggetto, sopprimendo la deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Ciò richiederebbe una sostanziale riformulazione del regolamento e ne impedirebbe l'eventuale trasformazione in una direttiva, qualora in una fase successiva dovesse essere presa in considerazione tale opzione. Tenuto conto di questo aspetto e delle preoccupazioni giuridiche che si sono sollevate, una soluzione alternativa potrebbe comportare un impegno da parte della Commissione a sottoporre il regolamento 45/2001 ad una modifica che entrerebbe in applicazione contemporaneamente allo strumento in oggetto. Nell'allegato della presente relazione è riportata una dichiarazione della Commissione a tale proposito. Tale questione non può essere risolta in maniera conclusiva nella fase presente.

#### *La deroga domestica*

8. Riguardo alla cosiddetta deroga domestica, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della proposta della Commissione esclude i trattamenti di dati personali "effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche". Ai sensi della direttiva del 1995, i trattamenti di dati personali "effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico" sono stati esclusi dal suo campo di applicazione. Poiché il criterio dell'assenza di "finalità di lucro" e il termine "esclusivamente" hanno dato luogo a difficoltà e controversie di interpretazione, entrambi sono stati soppressi e il progetto attuale si riferisce adesso ai trattamenti "per l'esercizio di attività a carattere personale o domestico". La presidenza ha ulteriormente riformulato il considerando 15 al fine di raggiungere una soluzione ampiamente accettabile.

### *La deroga in materia di attività di contrasto*

9. La direttiva del 1995 in materia di protezione dei dati esclude i trattamenti di dati finalizzati "all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale". Nel 2008 il Consiglio ha adottato una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale<sup>1</sup>. La proposta della Commissione esclude i trattamenti
- "e) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali".*
10. Questa lettera e) dell'articolo 2, paragrafo 2, del progetto di regolamento segna la linea di demarcazione con la proposta di direttiva concernente la protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. L'opinione che le attività correlate a garantire l'ordine pubblico debbano essere esonerate dal regolamento e ricondotte all'interno del campo di applicazione della proposta di direttiva, trova ampio sostegno.
11. Pertanto, la presidenza ha adeguato la lettera e) dell'articolo 2, paragrafo 2, come segue:
- "e) da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di un reato e, a tale scopo, mantenimento dell'ordine pubblico, o esecuzione di sanzioni penali.*
12. Numerosi Stati membri si sono richiamati al ruolo degli organismi sia pubblici, sia privati nel settore delle attività di contrasto ed hanno chiesto che ciò trovi riconoscimento nel testo. In considerazione di questo, la presidenza ha ulteriormente riesaminato il considerando 16, in cui si riconosce che taluni obblighi e diritti previsti dal regolamento possono, ai sensi dell'articolo 21, essere limitati per legge in siffatti casi (ad esempio, nell'ambito di attività di lotta al riciclaggio di denaro).

---

<sup>1</sup> Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

### ***Ambito di applicazione territoriale***

13. Il progetto di regolamento si applicherà non soltanto al trattamento di dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, ma anche, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2,
- "al trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:*
- a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure*
  - b) il controllo del loro comportamento, quest'ultimo inteso all'interno dell'Unione europea".*

Il significato del paragrafo 2 è stato ulteriormente chiarito nei considerando 20 e 21<sup>1</sup>.

### **Definizione di consenso**

14. Il consenso specifico dell'interessato è un importante motivo ai fini di un trattamento lecito dei dati (articolo 6, paragrafo 1, lettera a)). La maggioranza degli Stati membri concorda sul fatto che l'obbligo di un consenso "esplicito" in tutti i casi - che diverge dagli obblighi della direttiva del 1995 in materia di protezione dei dati - non sarebbe realistico. La presidenza, pertanto, propone di sostituire "inequivocabile" ad "esplicito" nel caso di trattamenti di dati personali diversi dalle speciali categorie di cui all'articolo 9, per le quali si mantiene il termine esplicito.
15. In conformità con il parere della grande maggioranza degli Stati membri, l'articolo 7, paragrafo 4, è stato soppresso. La versione rivista del considerando 34 chiarisce che il consenso non può essere valido ove, nelle circostanze di un caso specifico, vi sia un netto squilibrio tra le parti e ciò renda improbabile che il consenso sia stato liberamente dato.

---

<sup>1</sup> Tra l'altro, includendo un riferimento ad elementi (ispirati alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla causa *Alpenhof*: (Cause C-585/08 e C-144/09, sentenza del 7 novembre 2010, Racc., pag. I-12527), che dovrebbe contribuire a determinare se una specifica offerta di beni o servizi è rivolta a residenti nell'UE.

### **Principi in materia di trattamento dei dati**

16. L'articolo 5 espone i principi più importanti in materia di protezione dei dati, applicabili a tutte le forme di trattamento dei dati nell'ambito del campo di applicazione del regolamento. Tali principi, che in misura significativa si basano su quelli contenuti nell'articolo 6 della direttiva del 1995 sulla protezione dei dati, sono stati riformulati durante le discussioni in seno al Gruppo DAPIX. È stato aggiunto un nuovo principio di sicurezza dei dati (articolo 5, lettera e sexies)).
17. Qualsiasi accordo sul contenuto di questi principi non pregiudica un'ulteriore discussione su regimi specifici per il trattamento di dati a fini storici, statistici o scientifici e a fini di archiviazione, nonché per i motivi di trattamento lecito di cui all'articolo 6, compreso il regime che disciplina l'ulteriore trattamento per finalità incompatibili con la finalità iniziale.

### **Articoli 80 e 80 bis: libertà d'espressione e accesso ai documenti pubblici.**

18. Il diritto alla protezione dei dati personali coesiste con altri diritti fondamentali, segnatamente quello alla libertà d'espressione, anch'esso incluso nella Carta. Il rapporto tra questi diritti è riconosciuto nell'articolo 80. Questo articolo precisa che la legislazione degli Stati membri concilia il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione.
19. Per venire incontro alle preoccupazioni di numerosi Stati membri in relazione a tale questione, si è aggiunto l'articolo 80 bis, che prevede la divulgazione dei dati personali in documenti ufficiali nell'interesse pubblico.

### III. Questioni centrali - capi III e IV

20. Durante il primo esame della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati, vari Stati membri avevano manifestato il loro disaccordo sull'eccessivo dettaglio di alcuni degli obblighi proposti nel progetto di regolamento. Nel contempo, altri avevano ricordato la necessità di assicurare la certezza giuridica nel regolamento proposto.
21. Basandosi sui lavori della presidenza cipriota, il Consiglio ha confermato, nella sua sessione di marzo, che il rischio intrinseco in talune operazioni di trattamento dei dati dovrebbe essere un importante criterio per graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati che incombono ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento. In tale ottica, il Consiglio ha incaricato il COREPER e il Gruppo DAPIX di continuare a lavorare su un approccio basato sul rischio, tra l'altro:
- a. sviluppando ulteriormente criteri per porre in grado responsabili del trattamento e incaricati del trattamento di differenziare i livelli di rischio al fine di graduare l'applicazione dei loro obblighi in materia di protezione dei dati;
  - b. studiando ulteriormente l'uso di dati pseudonimi come mezzo per graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento.
22. In conformità con questo incarico, si sono tenute intense discussioni riguardo al testo del capo IV (sugli obblighi dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento). Il progetto riveduto di questo capo include una "clausola orizzontale" nell'articolo 22 del regolamento, accompagnata da una riformulazione, basata sul rischio, di molte disposizioni di detto capo (soprattutto gli articoli 23, 26, 28, 30, 31, 33 e 34). Ciò significa che la natura, il contesto, la portata e le finalità delle attività di trattamento e i rischi che si pongono per i diritti e le libertà degli interessati saranno presi in considerazione allorquando si determineranno le misure idonee che i responsabili del trattamento dovranno adottare in ottemperanza con il regolamento. Il testo adesso accenna al possibile uso di dati pseudonimi come mezzo per graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento.

23. In linea con questa impostazione basata sul rischio, gli obblighi di notifica relativi alle violazioni dei dati personali (articoli 31 e 32) sono stati adeguati e allineati. Ciò fa in modo, da un canto, che alle società non siano addossati oneri amministrativi eccessivi e, d'altro canto, che le autorità di controllo della protezione dei dati non siano oberate di notifiche di violazione dei dati, pur salvaguardando al contempo i diritti dell'interessato.
24. In conformità con i risultati della sessione del Consiglio di marzo, sono state mantenute la valutazione d'impatto e le procedure di consultazione preventiva (articoli 33 e 34), sebbene sia stata resa facoltativa la designazione di un responsabile della protezione dei dati, pur autorizzando l'Unione o gli Stati membri a rendere tale designazione obbligatoria (articoli 35, 36 e 37).
25. In seguito ad ampie discussioni in seno al Gruppo DAPIX, gli articoli sui codici di condotta (articolo 38) e sui meccanismi di certificazione (articolo 39) sono stati accuratamente riformulati e si sono redatti nuovi articoli sui codici di condotta (articolo 38 bis), nonché su organismi e procedure di certificazione (articolo 39 bis).
26. Pur essendovi un ampio sostegno per questi articoli nuovi e riformulati, vari Stati membri ritengono che vi sia ulteriore margine per incoraggiare l'uso di codici approvati e di meccanismi approvati di certificazione della protezione dei dati, creando un più forte collegamento tra questi articoli e il processo di valutazione dei rischi di cui ai precedenti articoli del capo IV. Tali collegamenti sono già stati creati negli articoli 22, 23, 26 e 30.
27. Nel corso delle discussioni sul capo IV, si sono ulteriormente perfezionati i criteri per differenziare diversi tipi di rischio che possono comportare diversi tipi di obblighi per i responsabili e per gli incaricati del trattamento. Il testo adesso accenna all'uso di dati pseudonimi come mezzo per graduare gli obblighi in materia di protezione dei dati dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento in taluni casi.

28. Premesso che il capo IV del regolamento offre margine per un approccio basato sul rischio, la presidenza ha altresì proposto che i responsabili del trattamento, nell'assolvimento dei loro obblighi di informazione, possano tenere in considerazione le specifiche circostanze in cui i dati personali vengono trattati. Si sono inseriti elementi di detto approccio in parti del capo III (in particolare gli articoli 12, 14 e 14 bis) al fine di assicurare all'interessato l'efficace ed efficiente esercizio dei propri diritti, migliorando la certezza del diritto e la trasparenza.
29. Per quanto attiene ai diritti degli interessati nel capo III, la presidenza sottolinea l'importanza di un rafforzamento delle norme in materia di trasparenza, necessarie a garantire che gli interessati siano in condizione di controllare il trattamento dei loro dati personali e di esercitare in maniera efficace i propri diritti. Tali norme e modalità di esercizio dei diritti degli interessati sono esposte nell'articolo 12. Per assicurare un trattamento equo e trasparente, sono state adattate e semplificate le procedure relative alle informazioni da fornire all'interessato.

#### **IV. Conclusioni**

30. *Durante la presidenza irlandese si sono compiuti sostanziali progressi nel negoziato di questo progetto di regolamento. L'approccio alle questioni cruciali, a cui il Consiglio è invitato a dare appoggio in linea generale, è condizionato, nel senso che nella fase attuale non può essere definitivamente concordata alcuna parte del progetto di regolamento finché non sia adottato l'intero testo di quest'ultimo. Ciò non pregiudica altresì, in particolare, la questione se il regolamento possa offrire sufficiente flessibilità per il settore pubblico degli Stati membri. Inoltre, occorre affrontare ulteriormente alcune questioni specifiche in rapporto ai punti elencati in appresso. In considerazione di quanto sopra, si invita il Consiglio ad appoggiare in linea generale:*
- 1) *il campo di applicazione materiale e territoriale del regolamento, quale esposto negli articoli 2 e 3;*
  - 2) *la nozione di consenso, quale definita nell'articolo 4, paragrafo 8, ed ulteriormente specificata negli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), 7 e 9, paragrafo 2, lettera a);*

- 3) *i principi in materia di protezione dei dati, quali esposti nell'articolo 5, fatte salve future modifiche riguardanti finalità storiche, statistiche o scientifiche e di archiviazione;*
- 4) *gli articoli 80 e 80 bis, che disciplinano la relazione tra il regolamento in oggetto e la libertà di espressione ed il diritto di accesso ai documenti ufficiali;*
- 5) *per quanto attiene ai diritti degli interessati, il principio di un rafforzamento delle norme in materia di trasparenza, che aumenterà il controllo da parte degli interessati sui loro dati personali ed agevolerà un più efficace esercizio dei loro diritti ai sensi del capo III;*
- 6) *per quanto attiene agli obblighi dei responsabili e degli incaricati del trattamento contenuti nel capo IV, l'introduzione dell'approccio basato sul rischio, che tenga conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità delle operazioni di trattamento e dei livelli di rischio che si pongono per gli interessati, allorquando si determinano le misure da adottare; nonché*
- 7) *l'elaborazione e l'applicazione, su base volontaria, da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento, di codici di condotta e di meccanismi di certificazione approvati, come mezzo di dimostrazione del rispetto del regolamento.*

**PROGETTO DI DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

*[Nota: il presente progetto di dichiarazione sarà esaminato in dettaglio allorché sarà ulteriormente preso in esame il metodo da impiegare per applicare entro lo stesso termine norme equivalenti in materia di protezione di dati alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione.]*

"Il nuovo quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati, basato sull'articolo 16 del TFUE, riguarderà le istituzioni e gli organismi tanto degli Stati membri quanto dell'Unione. La Commissione intende presentare le necessarie proposte che porranno il regolamento 45/2001 in linea con i principi e le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati come convenuto dai colegislatori. La Commissione intende presentare tali proposte in maniera tempestiva, in modo da far sì che la versione modificata del regolamento 45/2001 possa entrare in applicazione contemporaneamente al regolamento generale sulla protezione dei dati".

---